

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

A seguito dell'introduzione delle Scuole di Specializzazione con sempre maggior frequenza il Consiglio riceve richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione del relativo quadro normativo. In particolare dette richieste riguardano la questione della valenza del diploma rilasciato dalle Scuole, nonché dei rapporti e degli adempimenti dettati dalla disciplina della pratica professionale.

I dubbi interpretativi di carattere pratico sottoposti all'attenzione del Consiglio sono i seguenti:

- a) obbligo di iscrizione al registro praticanti di coloro che frequentano le Scuole in oggetto;
- b) obbligo di svolgimento di uno o due anni di pratica per coloro che si iscrivono al registro praticanti successivamente all'ottenimento del diploma;
- c) obbligo di frequenza del corso di Formazione professionale istituito dall'Ordine degli Avvocati di Venezia

Va, anzitutto, prefesso che ai sensi e per gli effetti del D.M. 11.12.01 n. 475 (in G.U. n. 25 del 30.1.02) il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale.

Pacifica è, comunque, la compatibilità della frequenza delle predette Scuole con un eventuale compimento della pratica c.d. "tradizionale" ed in particolare con la frequenza delle udienze.

In ogni caso il consiglio dell'Ordine competente è tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all'iscritto nel registro che produca il diploma delle Scuole in oggetto, nonché la documentazione comprovante l'effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno.

Più precisamente nel corso del tirocinio professionale il praticante dovrà assistere alle udienze nelle aule di giustizia e svolgere l'attività presso lo studio legale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia non richiede, invece, la partecipazione alle lezioni della Scuola di Formazione istituita dall'Ordine stesso, posto che il profilo formativo deve ritenersi coltivato nel corso del secondo anno di pratica attraverso la prosecuzione della frequenza della Scuola di specializzazione e dovendosi, piuttosto, privilegiare in tale periodo il profilo pratico del tirocinio professionale.

Alla luce di tali premesse si conclude che:

- a) non assume rilievo alcuno il momento in cui il praticante si iscrive al registro dei praticanti, giacché la scelta di tale momento è rimessa all'autonomia individuale
- b) è ovvio, comunque, che per motivi di convenienza è opportuno iscriversi quanto prima al registro dei praticanti

- c) l'iscrizione successiva al conseguimento del diploma di specializzazione comporta l'obbligo di compimento di un intero anno di pratica
- d) ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è necessaria la produzione del diploma conseguito dalla Scuola di specializzazione, nonché la documentazione comprovante l'effettivo compimento di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell'ambito del quale il praticante avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà frequentato lo studio legale.

Venezia 18 ottobre '04

Il Consigliere Delegato
Avv. Maria Vega Carriero

